ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

REGOLAMENTO ALUNNI

Capitolo 1
Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria

Il presente aggiornamento del Regolamento di Istituto recepisce le disposizioni introdotte dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, in attuazione delle Leggi n. 70/2024 e n. 150/2024, con l'obiettivo di:

- rafforzare l'autorevolezza del personale docente;
- promuovere la cultura del rispetto e della responsabilità;
- valorizzare il voto di comportamento come elemento centrale del percorso formativo;
- rendere le sanzioni disciplinari strumenti educativi e riparativi.

Art.1 Norme generali di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a tenere un comportamento corretto durante lo svolgersi di tutte le attività scolastiche, ad assolvere i compiti assegnati dai docenti.

2. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per le attività didattiche previste e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare oggetti di valore e somme di danaro. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali ammanchi.

3. È buona educazione salutare, alzandosi in piedi, l'insegnante o altra persona che acceda alla classe durante la lezione.

4. L'abbigliamento con il quale gli alunni si presentano a scuola deve essere sempre decoroso e adatto al lavoro scolastico; è fatto obbligo di indossare il grembiule alla Scuola Primaria come da tradizione.

5. La cura personale deve essere improntata a sobrietà e discrezione, evitando scelte eccessivamente marcate e appariscenti, al fine di mantenere un'immagine adeguata al contesto educativo.

6. Si può entrare in palestra solo con indumenti idonei, secondo le indicazioni dei docenti. Per motivi igienici, è necessario calzare un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare soltanto in questo ambiente. Per i plessi che non dispongono di palestra interna, il genitore deve autorizzare il proprio figlio a percorrere il tragitto scuola - palestra.

Art.2 Ingresso e uscita degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario di entrata e di uscita, osservando la massima puntualità. L'ingresso degli alunni all'interno dei locali scolastici deve avvenire:

a. Per la scuola dell'Infanzia, dalle ore 8.00 a non oltre le ore 9.15;

b. Per la scuola Primaria, nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ovvero dalle ore 7.45 alle ore 7.50.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

2. I genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia accompagnano il proprio figlio all'ingresso. I genitori degli alunni della Scuola Primaria devono lasciare i figli nell'atrio, senza accompagnarli nelle classi. Solo in casi particolari (richiesta scritta dell'insegnante o prima settimana di frequenza classi prime dell'infanzia e della primaria) i genitori possono accedere alle aule.

3. Nessun genitore o persona estranea può accedere alle aule durante l'orario di lezione senza apposita autorizzazione.

4. Eventuali comunicazioni o consegne di effetti personali dovranno avvenire tramite il personale di custodia. Il ritiro degli zaini e dei compiti per gli alunni assenti potrà avvenire solo al termine delle lezioni.

5. Va evitata la permanenza dei genitori nei locali o nel cortile della scuola all'inizio, durante e alla fine delle lezioni.

6. Gli insegnanti (per l'Infanzia, il personale ATA) accompagnano gli alunni all'uscita della scuola e li riconsegnano ai genitori o a persona espressamente delegata. I genitori, o persona delegata, sono tenuti a rispettare l'orario di uscita.

7. È fatto assoluto divieto di sostare nei locali o nel giardino delle scuole dopo il ritiro dei bambini; è altresì vietato a genitori e alunni rientrare nell'edificio scolastico alla fine delle lezioni.

8. All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli alunni devono compilare una delega nella quale elencano i nominativi (massimo 4, di cui uno corrispondente ad altro genitore della classe) delle persone autorizzate al ritiro degli alunni al termine delle lezioni (scuola dell'infanzia e primaria). Alla delega deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del delegato. Tale delega sarà necessaria anche per l'uscita anticipata.

9. Le deleghe, salvo eventuali modifiche, avranno validità per la durata dell'intero ciclo scolastico, fatte salve variazioni.

10. Soltanto in casi eccezionali gli alunni possono essere affidati a persona momentaneamente delegata dal genitore tramite comunicazione scritta al Responsabile di plesso e solo se il delegato è un genitore dello stesso plesso di appartenenza.

11. Gli alunni verranno affidati all'uscita al genitore o a persona maggiorenne delegata. In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o di persona delegata, insegnanti e/o collaboratori scolastici si attiveranno per rintracciare un familiare che provveda al ritiro dell'alunno stesso. Qualora nessuno si presenti, i docenti dovranno avvertire la Polizia Locale o i Carabinieri al fine di rintracciare i genitori. Gli insegnanti comunicano al Dirigente casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza.

12. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente in Segreteria e agli insegnanti eventuali cambiamenti di recapiti telefonici ed e-mail.

13. Per ciò che concerne i genitori separati si fa riferimento alle indicazioni operative per l'attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 *(*recante *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli condivisi)* e smi.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

Art.3 Entrate ed uscite fuori orario

1. I permessi per ritardi e per uscite anticipate, debitamente motivati, devono essere comunicati dai genitori agli insegnanti in forma scritta sul quaderno degli avvisi o diario. Per l'Infanzia, con apposito modulo al momento del ritiro. Gli insegnanti riporteranno sul registro elettronico l'annotazione del ritardo o dell'uscita anticipata. Per la sola Infanzia, fino a gennaio i bambini di 3 anni possono uscire alle ore 13.30.

2. Per l'entrata posticipata rispetto all'orario ufficiale, un genitore, o una persona delegata, dovrà accompagnare l'alunno all'interno della scuola e firmare il relativo modulo.

3. Sia nel caso di ritardo sia nel caso di entrata posticipata, i genitori dovranno avvisare, con congruo anticipo, anche telefonicamente, i collaboratori scolastici per confermare la presenza dell'alunno/a alla mensa. In mancanza di tale comunicazione il pasto del giorno non può essere assicurato.

4. L'ingresso in ritardo rappresenta una eccezione e come tale può avvenire entro l'orario di intervallo: per la scuola dell'Infanzia non oltre le ore 10.00; per la scuola Primaria non oltre le ore 10.30. Eventuali deroghe vanno richieste per iscritto al Dirigente scolastico/Responsabile di plesso.

5. Per la sola primaria, gli ingressi in ritardo non possono essere più di otto per anno scolastico, quattro per quadrimestre. Se sussistono motivi che determinino l'entrata dell'alunno/a in ritardo per un periodo maggiore, sarà necessario ottenere una deroga scritta dal Dirigente scolastico.

6. Per quanto riguarda l'uscita anticipata, gli alunni vengono ritirati personalmente da un genitore o da una persona delegata, che dovrà firmare il libretto o apposito modulo (per l'Infanzia).

7. Gli insegnanti comunicano al Dirigente scolastico casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza. Lo stesso dicasi per i casi di sistematiche uscite anticipate.

8. Per la sola primaria, le uscite anticipate non possono essere più di otto per anno scolastico, quattro per quadrimestre. Se sussistono motivi che determinino l'uscita dell'alunno/a prima della fine delle lezioni per un periodo maggiore, sarà necessario ottenere una deroga scritta dal Dirigente scolastico.

9. Dopo il superamento del numero massimo di ritardi o uscite anticipate è necessario che il genitore ottenga il permesso dal Dirigente per ulteriori entrate o uscite fuori orario.

Art.4 Assenze e giustificazioni

1. Scuola dell'infanzia. In caso di assenza non giustificata superiore a trenta giorni decade il diritto alla frequenza.

2. Scuola Primaria. In caso di assenza è richiesta al genitore la giustificazione scritta sul libretto, qualunque sia la durata della stessa. Nel caso di dimenticanza, la giustificazione dovrà essere portata al massimo entro il secondo giorno, diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

3. Per le assenze ingiustificate la Dirigenza convocherà i familiari.

4. Qualora il libretto delle giustificazioni fosse terminato, i genitori dovranno richiederne un altro presso la Segreteria didattica restituendo il libretto terminato; se, invece, il libretto fosse smarrito, il genitore potrà ugualmente richiederne un altro presso la Segreteria didattica ma dietro pagamento di una somma definita dalla scuola.

5. In analogia con quanto stabilito per la scuola secondaria di I grado (c. 2 art. 5 D.Lgs. 62/2017) e come previsto dall'art. 114 del D.Lgs 297/1994 modificato dalla Legge n. 159/23 del 15.11.2023 di conversione del Decreto Legge n.123/2023, per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, anche per la scuola primaria è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il Collegio dei docenti, per casi eccezionali, può stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

6. Ai sensi del suddetto art. 114 del D.Lgs 297/1994 modificato dalla Legge n. 159/23 del 15.11.2023 di conversione del Decreto Legge n.123/2023, le assenze per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi sono individuate e segnalate dal Dirigente scolastico ai genitori o a chi ne fa le veci. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge

Art.5 Certificato di avvenuta guarigione

1. Come disposto Legge regionale 18 aprile 2019 all'art. 43, recante "*Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico*", con la cessazione dello stato di emergenza da Covid 19 dal 1 aprile 2022 (DL 24 marzo 2022) "*nelle Marche cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:*

a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina".

Art.6 Somministrazione farmaci

1. I farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo nei casi di farmaci salvavita autorizzati dal genitore, su presentazione di certificato medico e solo da parte di personale scolastico appositamente formato.

2. "In presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone, collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto" (Nota MIM prot. 3952 del 19/09/2023), ciò è concesso in via personale al docente della Scuola dell'Infanzia, sotto la sua vigilanza al docente della Scuola Primaria.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

Art.7 Bagno

1. Allo scopo di garantire la sicurezza degli alunni, gli insegnanti ridurranno al massimo i permessi di uscita per il bagno.

2. Non sono consentiti permessi durante la prima ora e in quella successiva all'intervallo.

3. In caso di necessità è obbligatorio consentirlo ad un solo allievo per volta.

Art.8 Ricorrenze e festività

1. Previo accordo con i docenti, in occasione di ricorrenze festive che vengano celebrate in classe, è permesso portare cibi confezionati e correttamente etichettati provenienti da esercizi pubblici, in modo da poter risalire alla ditta produttrice e leggerne chiaramente gli ingredienti. Gli alimenti saranno somministrati sotto la responsabilità dell'insegnante che avrà cura di verificare allergie/intolleranze degli alunni, dietro debita segnalazione dei genitori.

2. Non è consentito procedere alla distribuzione di alimenti prodotti dalla famiglia.

Art. 9 Uso del cellulare

1. Ai sensi della circolare M.I.M. prot. n. 5274 dell'11/07/2024, è tassativamente vietato agli alunni l'uso del telefono cellulare/smartphone/smartwatch a scuola, anche a fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

2. Potranno invece essere utilizzati per fini didattici, laddove disponibili e sempre sotto la guida dei docenti, altri dispositivi digitali, quali PC e tablet della scuola.

3. L'uso del cellulare/smartphone/smartwatch è altresì vietato nelle uscite didattiche, nelle visite guidate, negli scambi culturali o nei viaggi di istruzione.

4. Qualora l'alunno portasse con sé il telefono cellulare/smartphone/smartwatch a scuola, nelle uscite didattiche, nelle visite guidate, negli scambi culturali o nei viaggi di istruzione, dovrà tenerlo spento dentro lo zaino. Diversamente, dovrà consegnarlo all'insegnante che provvederà al suo affido al Dirigente scolastico o suo delegato, nonché all'attribuzione di una nota disciplinare all'alunno. Il dispositivo sarà restituito direttamente ai genitori.

5. In caso di impellente necessità da parte dell'alunno (motivi di salute), eventuali telefonate saranno effettuate dalla portineria o dalla Segreteria didattica.

6 È categoricamente vietato effettuare riprese audio-video-riprese all'interno della scuola, nelle uscite didattiche, nelle visite guidate, negli scambi culturali o nei viaggi di istruzione, senza l'esplicita autorizzazione del docente responsabile, conformemente al Codice della Privacy, D. Lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018, e all'articolo 10 del Codice Civile.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

Art.10 Giochi e altri oggetti di uso non scolastico

1. Non è consentito portare a scuola, pena il ritiro da parte dell'insegnante e la loro restituzione ai genitori, giochi e altri oggetti di uso non scolastico. A maggior ragione, non è ammesso portare a scuola oggetti potenzialmente pericolosi.

Capitolo 2
Scuola Secondaria di I grado

Art.11 Norme generali di comportamento

1. Durante le lezioni e in tutti gli altri momenti della vita scolastica, incluse uscite didattiche, visite guidate o nei viaggi di istruzione, gli allievi devono comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti.

2. Non devono in alcun modo disturbare l'attività didattica, né sporcare o danneggiare gli ambienti, sia interni che esterni (*Circolare 39623 del 23/02 del Ministro Valditara su cura e decoro degli ambienti scolastici*). La lavagna, i gessi e il cancellino devono essere adoperati esclusivamente a scopo didattico.

3. Non è consentito mangiare durante le attività didattiche. E' consentito bere acqua in caso di necessità.

4. Gli allievi sono tenuti a portare regolarmente - oltre al libretto delle giustificazioni, diario - libri, quaderni e ogni altro materiale necessario al lavoro scolastico e a svolgere puntualmente i compiti assegnati dai docenti. Inoltre, sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per le attività didattiche previste e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare oggetti di valore, cellulari e somme di danaro. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali ammanchi.

5. È buona educazione salutare, alzandosi in piedi, l'insegnante che entra in classe all'inizio della lezione o altra persona che acceda alla classe durante la lezione.

6. Per i plessi che hanno la palestra fuori dall'edificio scolastico è necessario che il genitore autorizzi il proprio figlio ad effettuare il tragitto scuola-palestra-campetto.

Art.12 Ingresso e Uscita Alunni

1. Gli studenti devono entrare puntualmente nell'edificio scolastico al suono della campanella, raggiungere la propria aula senza sostare nei corridoi e predisporre il materiale occorrente per la lezione. Sono tenuti a rispettare l'orario di entrata e di uscita, osservando la massima puntualità. L'ingresso degli alunni all'interno dei locali scolastici deve avvenire nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ovvero dalle ore 8.10 alle ore 8.15.

2. I genitori devono lasciare i figli all'esterno, senza accompagnarli nelle classi.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

3. Nessun genitore o persona estranea può accedere alle aule durante l'orario di lezione, senza apposita autorizzazione.

4. Per evitare di interrompere le lezioni, non è consentito portare agli studenti nel corso della mattinata merende o oggetti scolastici dimenticati a casa. Eventuali comunicazioni o consegne di effetti personali dovranno avvenire solo eccezionalmente e tramite il personale della scuola.

5. Al termine delle lezioni, i ragazzi devono uscire in modo ordinato, senza correre e preceduti all'insegnante, il quale li accompagnerà fino alla porta della scuola per assicurare un deflusso ordinato.

6. È vietato uscire dall'aula prima del suono della campanella.

Art.13 Entrate ed uscite fuori orario

1. Le reiterate entrate e le uscite fuori orario costituiscono un elemento negativo che condiziona il regolare svolgimento dell'attività didattica e pertanto potranno incidere negativamente sul percorso di apprendimento dell'alunno e sul voto di comportamento.

2. Lo studente che si presenta dopo l'inizio delle lezioni, ma comunque con un ritardo di non oltre 10 minuti, può essere ammesso direttamente in classe dal docente che ne valuta l'opportunità e che ne prenderà debita nota nella apposita sezione del registro elettronico, indicando l'orario di entrata. In tal caso lo studente non deve giustificare il ritardo.

3. Lo studente che, per seri e straordinari motivi, arriva con un ritardo di oltre 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni, con o senza giustificazione dei genitori, chiederà il permesso per entrare in classe. Il ritardo deve in questo caso essere giustificato all'ingresso in classe.

4. Solo eccezionalmente lo studente potrà essere ammesso dopo la seconda ora di lezione e al massimo entro le ore 10.00. In tale caso chiederà, con la documentazione medica giustificativa (visita medica o analisi), il permesso di entrare direttamente al Dirigente scolastico. Il ritardo deve essere giustificato all'ingresso in classe.

5. Sono consentite fino a un massimo di otto entrate in ritardo durante l'anno scolastico, quattro per quadrimestre. In caso di motivi che determinino l'entrata in ritardo dell'alunno/a per un periodo maggiore, sarà necessario ottenere una deroga scritta dal Dirigente scolastico.

6. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario delle lezioni sono comunque ammessi nell'istituto. Anche in caso di ritardo di pochi minuti, i genitori devono obbligatoriamente accompagnare gli alunni all'interno della scuola.

7. L'uscita anticipata può essere concessa solo eccezionalmente e in caso di motivata e seria necessità (salute, visite mediche o motivi familiari anche autocertificati dal genitore) all'inizio dell'ultima ora di lezione. In tale caso lo studente chiederà il permesso di uscire direttamente al docente.

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

8. Gli alunni vengono ritirati personalmente da un genitore o da una persona delegata, che dovrà compilare e firmare il modulo apposito disponibile in portineria.

9. L'insegnante annota sul registro di classe l'orario e la ragione dell'uscita dell'alunno.

10. Laddove possibile è bene avvertire preventivamente la scuola dell'uscita anticipata dell'alunno.

11. Le uscite anticipate non possono essere più di otto per anno scolastico, quattro per quadrimestre. In caso di motivi che determinino l'uscita dell'alunno/a prima della fine delle lezioni per un periodo maggiore, è necessario richiedere una deroga scritta al Dirigente scolastico.

Art.14 Cambio degli insegnanti

1. Al cambio degli insegnanti al termine delle ore di lezione, che si deve svolgere il più velocemente possibile, gli alunni sono tenuti a restare in classe e a non uscire nei corridoi.

Art.15 Spostamenti delle classi

1. Gli spostamenti delle classi all'interno della scuola devono avvenire sempre in maniera ordinata, in silenzio e con l'accompagnamento degli insegnanti.

Art.16 Bagno

1. Allo scopo di garantire la sicurezza degli alunni, gli insegnanti ridurranno al massimo i permessi di uscita per il bagno, salvo emergenze.

2. Non sono consentiti permessi durante la prima ora e in quella successiva all'intervallo.

3. In ogni caso è obbligatorio limitare l'uscita per il bagno a un solo allievo per volta.

4. Non è consentito mangiare in bagno.

Art.17 Intervallo

1. Durante l'intervallo i ragazzi devono rimanere, senza correre e senza urlare, nella zona in prossimità della classe. Nei bagni si dovranno trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

2. I docenti sorvegliano gli allievi nei pressi della propria aula in modo da controllare sia chi rimane dentro sia chi si trova nel corridoio. I collaboratori scolastici coadiuvano nella sorveglianza nei pressi dei bagni e delle scale.

3. Al suono della campana tutti devono rientrare rapidamente nelle aule.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

Art.18 Assenze e giustificazioni

1. Le assenze dalle lezioni costituiscono un elemento negativo che condiziona il regolare svolgimento dell'attività didattica e pertanto potranno incidere negativamente sul percorso di apprendimento e sulla valutazione del comportamento dell'alunno.

2. Gli insegnanti comunicano al Dirigente scolastico casi di assenze sistematiche.

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci.

4. La giustificazione deve essere presentata all'inizio della prima ora del giorno del rientro.

5. In caso di dimenticanza, la giustificazione dovrà essere portata al massimo entro due giorni, diversamente sarà avvisata la famiglia. Per le assenze ingiustificate il Dirigente o suo delegato potranno convocare i familiari o, laddove ne ricorrano gli estremi, secondo la normativa vigente (art. 114 del D.Lgs 297/1994 modificato dalla Legge n. 159/23 del 15.11.2023 di conversione del Decreto Legge n.123/2023)

6. Qualora il libretto delle giustificazioni fosse terminato, i genitori dovranno richiederne un altro presso la Segreteria didattica restituendo il libretto terminato; se, invece, il libretto fosse smarrito, il genitore potrà ugualmente richiederne un altro presso la Segreteria didattica ma dietro pagamento di una somma definita dalla scuola

7. Ai sensi del c. 2 art. 5 D.Lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale stabilito. Il Collegio docenti, per casi eccezionali, può stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Art. 19 Certificato di avvenuta guarigione

1. Come disposto Legge regionale 18 aprile 2019 all'art. 43, recante "*Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico*", con la cessazione dello stato di emergenza da Covid 19 dal 1 aprile 2022 (DL 24 marzo 2022) "*nelle Marche cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:*

a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina".

Art.20 Abbigliamento

1. L'abbigliamento con il quale gli alunni si presentano a scuola deve essere sempre decoroso e adatto al lavoro scolastico.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

2. La cura personale deve essere improntata a sobrietà e discrezione, evitando scelte eccessivamente marcate e appariscenti, al fine di mantenere un'immagine adeguata al contesto educativo.

3. Si può entrare in palestra solo con indumenti idonei, secondo le indicazioni dei docenti. Per motivi igienici, è necessario calzare un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare soltanto in questo ambiente. Per i plessi che non dispongono di palestra interna, il genitore deve autorizzare il proprio figlio a percorrere il tragitto scuola - palestra.

4. In caso di mancata osservanza saranno convocati i genitori per un colloquio.

Art.21 Giochi e altri oggetti di uso non scolastico

1. Non è consentito portare a scuola, pena il ritiro da parte dell'insegnante e la loro restituzione ai genitori, giochi e altri oggetti di uso non scolastico. A maggior ragione, non è ammesso portare a scuola oggetti potenzialmente pericolosi.

Art. 22 Uso del cellulare

1 Ai sensi della circolare M.I.M. prot. n. 5274 dell'11/07/2024, è tassativamente vietato agli alunni l'uso del telefono cellulare/smartphone/smartwatch a scuola, anche a fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

2. Potranno invece essere utilizzati per fini didattici, laddove disponibili e sempre sotto la guida dei docenti, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet della scuola.

3. L'uso del cellulare/smartphone/smartwatch è altresì vietato nelle uscite didattiche, nelle visite guidate, negli scambi culturali o nei viaggi di istruzione.

3. Qualora l'alunno portasse con sé il telefono cellulare/smartphone/smartwatch a scuola, nelle uscite didattiche, nelle visite guidate, negli scambi culturali o nei viaggi di istruzione, dovrà tenerlo spento dentro lo zaino. Diversamente, dovrà consegnarlo all'insegnante che provvederà al suo affido al Dirigente scolastico o suo delegato, nonché all'attribuzione di una nota disciplinare all'alunno. Il dispositivo sarà restituito direttamente ai genitori.

5. In caso di impellente necessità da parte dell'alunno (motivi di salute), eventuali telefonate saranno effettuate dalla portineria o dalla Segreteria didattica.

6 È categoricamente vietato effettuare riprese audio-video-riprese all'interno della scuola, nelle uscite didattiche, nelle visite guidate, negli scambi culturali o nei viaggi di istruzione, senza l'esplicita autorizzazione del docente responsabile, conformemente al Codice della Privacy, D. Lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018, e all'articolo 10 del Codice Civile.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

Art.23 Somministrazione farmaci

1. I farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo nei casi di farmaci salvavita autorizzati dal genitore, su presentazione di certificato medico e solo da parte di personale scolastico appositamente formato.

Art.24 Sanzioni disciplinari

1. Si elencano di seguito i principi base sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari agli alunni

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano;
- Le sanzioni disciplinari hanno sempre una finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline;
- Le infrazioni disciplinari influiscono esclusivamente sul voto di comportamento;
- Il voto di comportamento tiene conto della partecipazione, del rispetto delle regole e dell'impegno nelle attività di cittadinanza attiva e solidale.

2. È oggetto di sanzione disciplinare ogni atteggiamento scorretto nelle relazioni scolastiche: il mancato rispetto delle regole e l'inosservanza del presente regolamento, la condotta non conforme ai principi di correttezza, la negligenza nell'esecuzione di compiti assegnati, il comportamento minaccioso, ingiurioso, calunnioso e diffamatorio, gli atti che siano lesivi della dignità della persona e ogni azione incivile di deterioramento del patrimonio dell'Istituto.

3. Le sanzioni sono determinate in relazione all'intenzionalità del comportamento e al grado di negligenza o imperizia. La recidiva in mancanze già sanzionate comporta una sanzione di maggiore gravità. Quando la mancanza si riferisce agli arredi o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno provocato e/o provvedendo alla pulizia in orario extrascolastico. La convocazione della famiglia, pur non configurandosi come sanzione disciplinare, è un mezzo di informazione e di raccordo per una concertata strategia di recupero.

4. Nello spirito del c. 6 art art.3 del DPR 249/1998 e smi, (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), la condivisione della responsabilità degli studenti si traduce anche nel condividere la riparazione di un danno intenzionale rilevato ad una struttura degli edifici scolastici, qualora non sia stato possibile individuare il/i diretto/i responsabile/i (*"Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola"*.).

5. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori dello studente all'Organo di Garanzia interno della scuola che decide in via definitiva.

6. Le sanzioni disciplinari sono graduali:

I. Richiamo verbale

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

II. Nota sul registro di classe

III. Richiamo scritto.

IV. Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, con finalità educativa, su delibera del Consiglio di classe tempestivamente convocato, per gravi o per ripetute infrazioni disciplinari. Durante tale periodo, lo studente svolge attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione, presso la scuola, sotto la guida di docenti o esperti esterni individuati dal Dirigente scolastico. Le ore di attività sono computate nel monte ore annuale richiesto per la validità dell'anno scolastico. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è valutato negativamente ai fini del voto di comportamento.

V. Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni, su delibera del Consiglio di classe, per chi commette reati che violino la dignità della persona (per esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, estorsione, ecc.). Prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, proporzionate alla durata dell'allontanamento. Le attività si svolgono, in via prioritaria, presso eventuali strutture ospitanti (enti, associazioni, enti del Terzo settore) convenzionate con la scuola. In mancanza di strutture esterne disponibili, le attività si svolgono a scuola, in orario pomeridiano, sotto la guida e la sorveglianza di un docente, per un numero di ore pari a quelle previste dal provvedimento di allontanamento. A tale attività si può affiancare, nei casi in cui lo si ritenga opportuno, una riflessione (anche scritta) sul comportamento sanzionato. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è valutato negativamente ai fini del voto di comportamento.

VI. Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni o fino al termine delle attività didattiche; esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame finale del I ciclo di istruzione. Questa sanzione è irrogata su proposta del Consiglio di classe e delibera del Consiglio di istituto. Tale provvedimento è riservato a comportamenti di eccezionale gravità (reati, atti violenti, pericolo per l'incolumità di persone). La durata è commisurata alla gravità dell'atto e al permanere della situazione di pericolo. La scuola, in collaborazione con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali o l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo personalizzato, finalizzato al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

7. Per comportamenti scorretti durante l'intervallo, il docente può decidere di far proseguire l'intervallo all'interno dell'aula sia a singoli alunni sia a tutta la classe, fatta salva la necessaria sorveglianza.

8. In caso di comportamento scorretto durante visite di uscite didattiche, visite guidate o viaggi di istruzione, può essere decisa dal Consiglio di Classe l'esclusione dalla partecipazione all'uscita, alla visita o al viaggio di istruzione successivi. La mancata partecipazione a un'uscita, a una visita guidata o a un viaggio di istruzione può essere ugualmente decisa, anche come misura precauzionale, nel caso di allievi ritenuti al momento non in grado di comportarsi in modo sufficientemente responsabile, ovvero al superamento di n. 4 note disciplinari irrogate.

9. Chi sporca o danneggia volontariamente o a causa di un comportamento poco responsabile gli ambienti, le attrezzature e gli arredi della scuola è tenuto a riparare (quando possibile) o a risarcire il danno.

10. Nel caso in cui non siano individuati i responsabili dei danni, potrà essere richiesta una compartecipazione a tutta la classe (c. 6 art art.3 del DPR 249/1998 e smi).

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

11. In aggiunta al provvedimento disciplinare adottato, il singolo docente, il Consiglio di classe o il Dirigente Scolastico possono ritenere necessaria la convocazione dei genitori in data e orario da concordare.

12. Sono passibili delle sanzioni previste in questo regolamento anche le mancanze disciplinari gravi commesse al di fuori dell'edificio scolastico, quando ciò sia avvenuto davanti alla scuola o nelle immediate vicinanze subito prima dell'inizio o subito dopo la fine delle lezioni, oppure se tali mancanze sono state messe in atto ai danni di docenti o altro personale della scuola, oppure di altri allievi, per motivi riconducibili all'ambito scolastico.

13. Le note sul registro saranno prese in considerazione dal Consiglio di classe quando si irrogano provvedimenti disciplinari e nell'attribuzione del voto di comportamento.

14. Di tutti i provvedimenti disciplinari la famiglia deve essere tempestivamente avvertita.

15. Prima di essere sottoposto a sanzione disciplinare superiore alla nota, l'allievo verrà invitato a esporre le sue ragioni al Consiglio di Classe. Qualora il Consiglio decida di proporre un periodo di allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico, il verbale contenente le dichiarazioni dell'allievo sarà trasmesso al Consiglio di Istituto, cui spetta la delibera in merito.

16. Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive. Contro di esse è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno della scuola da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione. L'Organo di garanzia interno decide nel termine di 10 giorni.

17. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.25 Voto di comportamento

1. La valutazione quadrimestrale del comportamento è riferita al grado di rispetto di quanto indicato nel presente regolamento e viene decisa dal Consiglio di Classe secondo la griglia di valutazione inserita nel PTOF.

2. La valutazione è insufficiente nei seguenti casi:

a. Se risulta tale sulla base dell'applicazione della griglia di valutazione inserita nel PTOF;

b. Se all'allievo è stata irrogata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni o fino alla fine delle attività didattiche;

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

c. Se, oltre ad aver avuto una sanzione che comporti l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica, l'alunno incorre successivamente in altri comportamenti di particolare gravità o in ripetute violazioni dei doveri sanciti dal regolamento di istituto.

4. Una valutazione insufficiente del comportamento nel secondo quadrimestre comporta la non ammissione all'anno successivo o all'esame di fine ciclo.

Art.26 Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia interno della scuola per i ricorsi contro le sanzioni disciplinari ha essenzialmente il compito di verificare se un provvedimento è stato preso nel rispetto della normativa. Nel caso in cui si accerti un'irregolarità o una mancanza, si dovrà provvedere a ripetere o a integrare, quando sia possibile, gli atti omessi o irregolari.

2. Esso è previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98 ed è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente, designato dal Consiglio d'Istituto, e da due genitori, indicati dal Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.

3. I membri effettivi sono sostituiti dai supplenti nel caso che siano genitori o docenti dell'allievo a cui è comminato il provvedimento disciplinare.

4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

5. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

7. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del Regolamento in vigore.

8. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano i criteri/principi previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24.06.1998, n°249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificati dal D.P.R. 21.12.2007 n. 235 e smi.

Art.27
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applica il DPR 249 del 24/06/1998, così come modificato dal DPR 21.12.2017 n.235 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

Firmato digitalmente da MICHELE GABBANELLI